

Sospensione della prescrizione illegittima per il rinvio organizzativo da COVID

L'art. 83 comma 9 del DL 18/2020 viola il principio di legalità

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. [140](#) depositata ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato, per violazione del principio di legalità ([art. 25](#) Cost.), l'illegittimità dell'[art. 83](#) comma 9 del DL n. 18/2020, con il quale si era prevista la **sospensione** del corso della prescrizione per il tempo del rinvio dei procedimenti penali in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Vale ricordare che la necessità di contrastare l'epidemia aveva indotto, con decretazione di urgenza, un'articolata disciplina, anche con riguardo al settore della giustizia, tesa da un lato, a ridurre al minimo le forme di contatto personale; dall'altro, a neutralizzare gli **effetti negativi** che l'ampissimo differimento delle attività processuali avrebbe potuto comportare per la tutela dei diritti a fronte del potenziale decorso dei termini processuali e della prescrizione dei reati.

Pertanto, con particolare riguardo al procedimento penale, le disposizioni di cui ai commi 4 e 9 dell'art. 83 del DL n. 18/2020 hanno entrambe previsto – con differenti presupposti, talune eccezioni e una particolare **scansione temporale** – una stasi dell'attività giudiziaria, stabilendo, altresì, la sospensione del corso della prescrizione dei reati, senza distinzione tra procedimenti aventi ad oggetto condotte consumate prima o dopo l'introduzione di tali norme.

In particolare, con il comma 4 del citato art. 83 si è previsto che "nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2" è altresì sospeso, "per lo stesso periodo, il corso della prescrizione".

Pertanto, laddove siano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, parimenti sospeso è il corso della prescrizione, per un periodo di tempo **sempre fisso** e prestabilito, tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020.

A tale sospensione deve poi essere aggiunta quella prevista dalla disposizione, parimenti censurata dai giudici rimettenti, di cui al comma 9 dello stesso art. 83, ove si prevede che nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è stato rinviato e, in ogni caso, **non oltre** un termine massimo individuato nel 30 giugno 2020. Rilevante è che il comma 7 lett. g) dell'art. 83, indica, tra le misure organizzative adottabili dai capi degli uffici giudiziari, per contrastare l'emergenza epidemiologica per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, proprio la previsione, salvo specifiche eccezioni, del rinvio delle udienze – penali e civili – a data successiva al 30 giugno 2020.

Riguardo al comma 4 dell'art. 83 del DL n. 18/2020, le

plurime ordinanze di rimessione prese qui in esame dalla Corte hanno riproposto le stesse questioni già dichiarate **inammissibili** dalla Consulta con la sentenza n. 278/2020. Diversamente, per la disposizione di cui al comma 9 dello stesso art. 83, di cui, invece, con la sentenza in esame si è dichiarata l'illegittimità.

Come si è anticipato in premessa, il profilo di censura accolto dalla Corte concerne il **contrasto** con il principio di legalità previsto all'[art. 25](#) della Costituzione, lesso dalla previsione normativa di una causa di sospensione della prescrizione collegata al rinvio dell'udienza penale, aspetto soltanto eventuale di una misura organizzativa attribuita al capo dell'ufficio giudiziario, quale facoltà solo genericamente individuata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità.

Dopo aver ribadito che la previsione normativa della sospensione del corso della prescrizione penale ha valenza **sostanziale**, la Corte ha affermato che il principio di legalità richiede che la persona incolpata di un reato debba poter avere la previa consapevolezza della disciplina della prescrizione, sia per la definizione della fattispecie legale, sia per la sua dimensione temporale; quest'ultima risultante dalla precisa durata tabellare della prescrizione ([art. 157](#) c.p.) e dalla eventuale incidenza su di essa di regole processuali, quali quelle dell'interruzione e della sospensione (Corte Cost. n. 278/2020).

Ne consegue la necessità della predeterminazione per legge del termine di accertamento nel processo, con carattere di definitività, della responsabilità penale.

Si tratta di una esigenza di **determinatezza** dell'istituto già più volte evidenziata dalla Consulta, da ultimo con riferimento al citato comma 4 dello stesso art. 83 (Corte Cost. n. 278/2020), in relazione al quale si è ritenuta legittima, perché determinata, la previsione di una stasi generalizzata dell'attività giudiziaria, con il rinvio d'ufficio di tutti i procedimenti penali (e civili) a data successiva all'11 maggio 2020 e la sospensione del decorso di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto.

Al contrario, per la disposizione del comma 9 solo al momento dell'adozione del provvedimento di rinvio del processo si completa e si integra la fattispecie legittimante il rinvio stesso, in base a una regola speciale di **imprevedibile variabilità**, decisa da un ufficio giudiziario caso per caso, in base a provvedimenti privi di natura normativa, quali appunto sono le misure organizzative del capo dell'ufficio giudiziario e le sue linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze.